

1.1.2. Il Consiglio dell'Ordine

Organo presente sia nella vecchia che nella nuova disciplina dell'Ordinamento Forense è il **Consiglio dell'Ordine**. Ai sensi del disposto dell'art. 1 d.lgs. n. 174 del 1948, i membri componenti il Consiglio dell'Ordine sono in numero variabile in relazione al numero degli iscritti all'albo tra i quali sono eletti ogni due anni.

La suprema Corte, con la sentenza Cass. civ., Sez. Un., 19 dicembre 2018, n. 32781, ha statuito che: «in tema di elezioni dei Consigli degli ordini circondariali forensi, la disposizione dell'art. 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113, in base alla quale i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi, si intende riferita anche ai mandati espletati anche solo in parte prima della sua entrata in vigore, con la conseguenza che, a far tempo dall'entrata in vigore di detta legge (21 luglio 2017) e fin dalla sua prima applicazione in forza del comma 3 del suo art. 17, non sono eleggibili gli avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi (esclusi quelli di durata inferiore al biennio ai sensi del comma 4 del medesimo art. 3 l. 113/17) di componente dei Consigli dell'ordine, pure se anche solo in parte sotto il regime anteriore alle riforme di cui alle leggi 31 dicembre 2012, n. 247, e 12 luglio 2017, n. 113».

I compiti e le prerogative affidati al Consiglio dell'Ordine sono elencati nell'art. 29 della recente legge professionale e consistono: nella **custodia degli albi professionali**, garantendo il controllo, dunque la permanenza o la perdita, dei requisiti per l'esercizio professionale; nella **tutela dell'indipendenza e del decoro professionale** e nella promozione di iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri; nella **formulazione di pareri sulla liquidazione degli onorari** dei propri iscritti; in caso di **morte o impedimento perdurante di un avvocato iscritto**, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, nell'adottare i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti in dipendenza della cessazione dell'esercizio professionale; nello svolgere funzioni di conciliatore, a richiesta degli interessati, in caso di eventuali **contestazioni che sorgano tra avvocati ovvero tra i professionisti ed i loro clienti** in dipendenza dell'esercizio professionale o dell'interposizione del proprio ufficio (degli accordi sui compensi è redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha un valore di titolo esecutivo con l'apposizione della prescritta formula). Altresì, ai Consigli dell'Ordine sono demandati i compiti di: **ap-**

provare i regolamenti interni, i regolamenti in materie non disciplinate dal Consiglio Nazionale Forense e quelli previsti come integrazione di essi; sovrintendere al corretto ed efficace esercizio del **tirocinio forense**; organizzare e promuovere **corsi e scuole di specializzazione** e per l'acquisizione del **titolo di specialista**, d'intesa con le associazioni specialistiche di cui all'art. 35 comma 1 lett. s) l.p.f.; organizzare e promuovere **eventi formativi** ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua in capo agli iscritti; vigilare sulla **condotta degli iscritti** con l'obbligo di trasmettere ai **Consigli distrettuali di disciplina** gli atti relativi ad ogni violazione di norme deontologiche di cui siano venuti a conoscenza; **l'elezione dei componenti del Consiglio distrettuale di disciplina**; eseguire il controllo della **continuità, effettività, abitudine e prevalenza** dell'esercizio professionale da parte dei propri iscritti; garantire l'attuazione, nella professione forense, dell'**articolo 51 della Costituzione** (norma a tutela delle pari opportunità); svolgere tutte le **ulteriori funzioni** ad essi attribuite dalla legge o dai regolamenti; in ultimo, **vigilare sulla corretta applicazione, nel circondario di competenza, delle norme sull'ordinamento giudiziario**, segnalando violazioni ed incompatibilità agli organi competenti.

Da un punto di vista economico, la **gestione finanziaria e l'amministrazione** dei beni appartenenti all'Ordine è assegnata al Consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all'assemblea ordinaria il **conto consuntivo** ed il **bilancio preventivo**. Orbene, per il compimento delle funzioni istituzionali affidategli, e per garantire il pareggio di bilancio, il Consiglio è autorizzato a fissare ed a riscuotere **un contributo annuale** o **contributi straordinari** da tutti gli iscritti a ciascun albo, elenco o registro; parimenti, allo stesso è riconosciuto il potere di fissare l'ammontare dei contributi per l'iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi. Inoltre, il Consiglio deve provvedere alla riscossione dei propri contributi, oltre di quelli dovuti al Consiglio Nazionale Forense, anche mediante **iscrizione a ruolo** del credito vantato. Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono soggetti a **sospensione**, con provvedimento che non ha natura disciplinare, previa contestazione dell'addebito e con la convocazione personale del professionista inadempiente innanzi al Consiglio dell'Ordine di appartenenza. **La sospensione è revocata una volta che l'iscritto abbia provveduto al pagamento.**

1.1.3. Il presidente, il segretario ed il tesoriere

Il **presidente** rappresenta l'Ordine ed il Consiglio che presiede. Il **segretario** riceve le domande di iscrizione all'albo, redige ed autentica le delibere, cura la corrispondenza avendo altresì in consegna l'archivio e la biblioteca. Il **tesoriere** è il responsabile dei fondi e delle proprietà dell'Ordine, riscuote il contributo annuale degli iscritti, paga i mandati firmati dal presidente e controfirmati dal segretario, tiene i registri contabili e l'inventario del patrimonio dell'Ordine.

1.1.4. Il Collegio dei revisori

Il **Collegio dei revisori**, quale organo previsto dalla nuova disciplina professionale, è composto da tre membri effettivi ed un supplente nominati dal presidente del tribunale e scelti tra gli avvocati iscritti al registro dei revisori contabili; se gli iscritti all'albo sono meno di tremilacinquecento, la funzione sarà svolta da un unico revisore. I revisori durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di due volte consecutive. Il Collegio, che è presieduto dal più anziano per iscrizione, verifica la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio.

1.1.5. Lo Sportello per il cittadino

Ulteriore novità introdotta dalla nuova legge professionale (art. 30 l.p.f.) è quella inerente l'istituzione dello **Sportello per il cittadino**, volto a fornire informazioni ed "orientamento" a tutti i cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia.

L'art. 3 del Regolamento 19 aprile 2013 n. 2 "Norme per le modalità di accesso allo Sportello del cittadino", prevede che, per quanto concerne l'accesso alla giustizia, il servizio avrà ad oggetto l'informazione e l'orientamento, e dunque: a) circa gli strumenti di tutela giudiziaria previsti dall'ordinamento; b) circa i tempi di massima di un giudizio ed i parametri di legge, nonché gli oneri tributari e le possibili conseguenze della soccombenza; c) in materia di difesa di ufficio e di requisiti e condizioni per accedere al patrocinio dello Stato. In Ordine l'informazione e l'orientamento, il servizio avrà ad oggetto: a) le procedure di risoluzione alternativa delle controversie esperibili tramite camere arbitrali, di conciliazione o risoluzione alternativa, eventualmente costituite presso lo stesso Consiglio

dell'Ordine ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. n) della legge n. 247 del 2012; b) circa i possibili vantaggi derivanti in termini di tempi e costi dell'esperimento di tali procedure.

L'accesso allo sportello è gratuito ed il servizio viene reso presso i locali del Consiglio dell'Ordine nei giorni e nelle ore indicati dallo stesso e resi noti con idonee modalità; al fine di usufruire del servizio, l'utente dovrà firmare un modulo di consenso al trattamento dei dati personali, in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Il servizio prestato dallo Sportello viene reso da avvocati, appartenenti al relativo Consiglio dell'Ordine nelle materie di propria competenza che non abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento, che non siano soggetti a procedimenti disciplinari in corso e che siano in regola con l'assolvimento dell'obbligo formativo e con il pagamento del contributo di iscrizione all'Albo.

Sono previste alcune **regole di comportamento** e taluni **divieti**. In particolare, l'avvocato impegnato nel servizio presso lo Sportello non potrà indicare il nominativo di colleghi che possano assumere l'incarico professionale relativo alla questione per cui sono fornite informazioni ed orientamento, non potendo, parimenti, egli stesso assumere incarichi professionali dall'utente del servizio in relazione alla specifica questione trattata. I predetti divieti si estendono al coniuge del legale, ai parenti fino al secondo grado, nonché agli associati, ai soci ed ai colleghi che esercitano nello studio del professionista che abbia prestato l'attività di sportello.

Il Consiglio dell'Ordine non trattiene alcun documento fornito dall'utente e non redige alcun verbale in relazione al servizio prestato, avendo però il dovere di tenere ed aggiornare, anche in forma telematica, un registro ove annota, a margine delle generalità degli avvocati iscritti a prestare il servizio presso lo Sportello, i soggetti nei cui confronti è stata resa l'attività di informazione ed orientamento e la sommaria indicazione dell'oggetto dell'attività stessa.

Gli oneri derivanti dall'espletamento delle attività di sportello saranno posti a carico degli iscritti di ciascun albo, elenco o registro, nella misura e con le modalità fissate da ciascun Consiglio dell'Ordine. È stato demandato al Consiglio Nazionale Forense il compito di regolamentare le modalità per l'accesso allo sportello, quale onere di recente adempiuto con l'emanazione del relativo regolamento di disciplina del 19 aprile 2013, n. 2, entrato in vigore il 4 maggio 2013.

1.1.6. Il Comitato per le pari opportunità

La nuova legge professionale prevede la costituzione, presso ogni Consiglio dell'Ordine, di un Comitato per le pari opportunità. In tal senso, il Consiglio Nazionale Forense ha emesso una bozza di regolamento per la sua costituzione, specificamente indicando che lo stesso potrà essere adattato da ogni singolo Consiglio dell'Ordine «per rispondere al meglio alle esigenze espresse dal territorio». Il numero degli avvocati costituenti il Comitato è variabile per ciascun Consiglio dell'Ordine in relazione al numero degli iscritti; organi del Comitato sono il presidente ed il segretario. Scopo del Comitato è quello di consentire, anche attraverso la redazione di pareri consultivi, ogni attività utile a favorire e diffondere la cultura delle parità e dell'uguaglianza anche rappresentativa, nonché a valorizzare le differenze e a prevenire e contrastare i comportamenti discriminatori (DANOVI).

1.2. Il Consiglio Nazionale Forense

Il Consiglio Nazionale Forense è il massimo organo professionale, posto al vertice dell'Ordine; è composto da 26 membri, uno per ogni distretto di Corte di appello, eletti dai Consigli dell'Ordine presenti nel territorio delle Corti tra gli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori; esso dura in carica tre anni.

Con l'applicazione della recente riforma dell'ordinamento professionale, è previsto che i distretti di Corte di appello, con un numero di iscritti superiore o pari a diecimila, possano eleggere due componenti la cui carica avrà una durata di **quattro anni**; inoltre, gli stessi non potranno ricoprire per due volte consecutive il mandato elettorale. Il disposto dell'art. 38 della recente legge n. 247 del 2012 prevede alcune ipotesi di (in)eleggibilità ed incompatibilità, tra cui: essere consigliere dell'Ordine o componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa di previdenza, nonché essere membro di un Consiglio distrettuale di disciplina. In caso di elezione, sussistendo una delle indicate ipotesi di incompatibilità, il mancato esercizio dell'opzione di scelta tra una delle due cariche tra loro incompatibili entro trenta giorni dalla proclamazione, comporterà l'automatica decadenza dell'eletto dall'incarico assunto in precedenza.

Molteplici sono i compiti assegnati al C.N.F.; attualmente essi sono previsti nel r.d.l. n. 1578 del 1933 e nel d.lgs. emesso dal Capo Provvisorio dello Stato n. 597 del 28 maggio 1947. Principalmente il C.N.F.:

- 1) ha funzione di giudice di secondo grado in materia disciplinare, sulle questioni inerenti la tenuta degli albi e i reclami elettorali;
- 2) è organo disciplinare nei confronti dei suoi membri;
- 3) decide sui conflitti fra i Consigli dell'Ordine ex art. 3 lett. a) d.lgs. C.p.S.;
- 4) decide sul reclamo del praticante avverso il diniego del rilascio del certificato di compiuta pratica ex art. 3 lett. b) d.lgs. C.p.S.;
- 5) esercita la funzione consultiva sui progetti di legge e di regolamento che riguardano in via principale, direttamente od indirettamente, la professione Forense;
- 6) esprime il proprio parere sullo scioglimento di un Consiglio dell'Ordine;
- 7) designa gli avvocati quali componenti delle commissioni d'esame di abilitazione;
- 8) approva e coordina i programmi delle Scuole forensi;
- 9) convoca ogni due anni, tramite il proprio presidente, il Congresso Nazionale Forense.

Il disposto dell'art. 35 l. n. 247 del 2012, elenca ulteriori compiti e prerogative del C.N.F. In particolare, al comma 1 è previsto che il C.N.F.:

- 1) abbia in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello Nazionale e promuova i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;
- 2) adotti i regolamenti interni per il proprio funzionamento e, ove occorre, per quello degli ordini circondariali;
- 3) eserciti la funzione giurisdizionale in materia disciplinare;
- 4) emani ed aggiorni il codice deontologico, curandone la pubblicazione e la diffusione in modo da favorirne la più ampia conoscenza, sentiti i consigli dell'Ordine circondariale, anche mediante una propria commissione consultiva presieduta dal suo presidente o da altro consigliere da lui delegato e formata da componenti del C.N.F. e da consiglieri designati dagli ordini in base al loro regolamento interno;
- 5) curi la tenuta e l'aggiornamento dell'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizione superiore;
- 6) promuova l'attività di coordinamento e di indirizzo dei Consigli dell'Ordine al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa;
- 7) proponga, ogni due anni, al Guardasigilli i parametri inerenti i compensi dell'avvocato;
- 8) collabori con i Consigli degli ordini circondariali per la conservazione e la tutela dell'indipendenza e del decoro professionale;

- 9) promuova convenzioni tra le facoltà di giurisprudenza e gli ordini professionali per il perseguimento della formazione del tirocinante alla professione Forense;
- 10) esprima il proprio parere nell'adozione del regolamento di disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato redatto dal Ministro della Giustizia;
- 11) esprima il proprio parere al Ministro della Giustizia per la redazione del regolamento sulle "specializzazioni" del professionista, istituendo e disciplinando l'elenco delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative, nel rispetto della diffusione territoriale, dell'ordinamento democratico delle stesse nonché dell'offerta formativa sulla materia di competenza, assicurandone la gratuità;
- 12) esprima pareri in merito alla previdenza Forense;
- 13) approvi i conti consuntivi ed i bilanci preventivi delle proprie gestioni;
- 14) proponga al Guardasigilli lo scioglimento dei Consigli dell'Ordine circondariali nel caso in cui questi non siano in grado di funzionare, non adempiano agli obblighi prescritti per legge o se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico;
- 15) curi, mediante pubblicazioni, l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti di interesse della giustizia;
- 16) su richiesta del Ministro della Giustizia, esprima pareri su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente interessino la professione Forense e l'amministrazione della giustizia;
- 17) istruisca e disciplini, con apposito regolamento, l'**osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione** che raccoglierà dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali;
- 18) designi rappresentanti di categoria presso commissioni ed organi nazionali o internazionali;
- 19) svolga ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai regolamenti;
- 20) svolga funzioni ispettive presso i Consigli distrettuali di disciplina;
- 21) convochi, almeno ogni tre anni, il **Congresso Nazionale Forense**.

Altresì, il C.N.F. è autorizzato, per coprire le spese della sua gestione e per garantire quantomeno il pareggio del proprio bilancio, a determinare la misura del contributo annuale dovuto agli avvocati iscritti negli albi ed elenchi, a stabilire l'ammontare dei diritti per il rilascio di copie e certificati, oltre ad indicare la misura della tassa di iscrizione e del contributo annua-

le dovuto dall'iscritto nell'albo dei patrocinatori innanzi alle giurisdizioni superiori.

Orbene, la recente riforma, oltre ad aver ribadito il ruolo di organo centrale e di vertice del C.N.F. nell'ordinamento professionale, ha attribuito allo stesso importanti funzioni consultive e di regolamentazione su questioni inerenti la gestione della giustizia ed incidenti, direttamente od indirettamente, sull'attività Forense. Egli è divenuto, in tali materie, **primo organo consultivo** del Ministro della Giustizia così da poter operare, è questo l'auspicio, nell'interesse dell'avvocatura.

Il C.N.F. esercita altresì funzione giurisdizionale, così come riconosciuto dalla Consulta e dalle Sezioni unite della Cassazione, nei procedimenti disciplinari e per le questioni inerenti l'iscrizione o la cancellazione dagli albi degli avvocati; inoltre, ha la facoltà di sollevare questioni di legittimità costituzionale, così come statuito dalla pronuncia della Corte costituzionale 25 luglio 1995, n. 387.

Il Consiglio Nazionale Forense è formato dai seguenti organi (costituenti il Consiglio di presidenza): il presidente, due vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere. Per lo svolgimento delle proprie attività, se necessario, il C.N.F. può costituire delle commissioni di lavoro a cui possono partecipare anche membri esterni. Fanno inoltre capo al C.N.F. talune fondazioni, tra cui: la **Fondazione Scuola Superiore dell'Avvocatura**, la **Fondazione per l'Informatica e l'Innovazione Forense** e la **Fondazione dell'Avvocatura Italiana** costituita il 17 dicembre 1999.

1.2.1. Il Congresso Nazionale Forense

Il **Congresso Nazionale Forense** è la massima assise dell'avvocatura italiana nel rispetto dell'identità e dell'autonomia di ciascuna delle sue componenti associative. Tratta e formula proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché le questioni che riguardano la professione forense. L'articolo 39 della nuova legge professionale prevede che il Congresso Nazionale Forense deliberi autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie, ed elegga l'organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati.

1.3. I Consigli distrettuali di disciplina

Con l'art. 50 della legge n. 247 del 2012, sono stati istituiti i **Consigli**

distrettuali di disciplina quali organi esercitanti il potere disciplinare nei confronti degli avvocati iscritti nei Consigli circondariali appartenenti allo stesso distretto di Corte d'Appello. Nell'aprile 2014 sono stati approvati dal C.N.F. due distinti regolamenti attuativi della nuova legge professionale forense: il primo, riguardante l'elezione dei componenti i Consigli distrettuali di disciplina, è entrato in vigore il 15 aprile 2014; il secondo, con oggetto il procedimento disciplinare, è entrato in vigore il 1 gennaio 2015. La nuova disciplina forense prevede che i suoi membri siano eletti su «*base capitaria e democratica, con il rispetto della rappresentanza di genere di cui all'articolo 51 della Costituzione*», quale formula che prevede naturali raccomandazioni (l'elezione democratica, la mancanza di discriminazioni legate al sesso e, dunque, le pari opportunità tra uomini e donne) e che lascia intendere una rappresentanza di ciascun Consiglio circondariale proporzionale al numero dei suoi iscritti. Il numero complessivo dei componenti del Consiglio distrettuale è pari ad un terzo della somma dei componenti dei Consigli dell'Ordine appartenenti al distretto, approssimata per difetto all'unità. Inoltre, il Consiglio distrettuale di disciplina opera con distinte sezioni composte da cinque titolari e da tre supplenti; non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all'Ordine a cui è iscritto il professionista oggetto del procedimento disciplinare. Altresì, ogni Collegio di disciplina resta in carica per quattro anni decorrenti dalla data di insediamento ed i consiglieri non potranno essere eletti per due mandati consecutivi; la ricandidatura per un ulteriore mandato è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale a quello in cui siano stati svolti i precedenti mandati.

Il C.N.F. potrà esercitare nei confronti dei Consigli distrettuali di disciplina un **potere ispettivo**. In particolare, avrà facoltà di richiedere notizie relative all'attività disciplinare svolta; potrà inoltre nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, **ispettori** per il controllo del regolare funzionamento dei Consigli distrettuali di disciplina. Gli ispettori potranno esaminare tutti gli atti, compresi quelli riguardanti i procedimenti archiviati; inoltre, redigeranno ed invieranno al C.N.F. la relazione di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il C.N.F. potrà disporre la decadenza dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina; al componente decaduto subentrerà il primo dei non eletti.

Per i primi due anni dalla entrata in vigore della legge n. 247 del 2012, analoghi poteri ispettivi sono stati esercitati, per quanto riguarda i procedimenti allora in corso, dai Consigli dell'Ordine di appartenenza.

2. La Cassa forense

Quale **fondazione** ed ente di diritto privato, con sede esclusiva in Roma, la Cassa forense non è un organo costituente l'Ordine forense. Istituita nel 1952, svolge un ruolo fondamentale per l'Avvocatura, essendo l'Istituto incaricato ad erogare le prestazioni assistenziali e previdenziali in favore degli iscritti e dei loro congiunti superstiti, avendo altresì la gestione di forme di previdenza integrativa e complementare; altresì, può svolgere attività e promuovere iniziative, anche con la costituzione e la partecipazione a società, enti, fondazioni ed associazioni in Italia ed all'estero, per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali e per migliorare la sua efficienza organizzativa e gestionale. Ha un proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare ed è finanziata, in via quasi esclusiva, dalle **contribuzioni** degli avvocati che esercitano in via continuativa la professione forense. Con la recente l.p.f. è stata prevista l'**iscrizione obbligatoria** ed a carattere esclusivo per tutti gli avvocati che esercitano l'attività di legale, essendo invece **facoltativa** per i praticanti abilitati. Sono organi componenti della Cassa forense: la Presidenza (costituita dal Presidente, dal Vice Presidente Vicario e dal Vice Presidente), il Consiglio di amministrazione, la Giunta esecutiva, il Comitato dei delegati (il cui regolamento di elezione è stato approvato con decreto ministeriale il 28 gennaio 2014 ed è entrato in vigore il 22 agosto 2015) ed il Collegio dei Sindaci. Il 25 settembre 2015, è stato approvato il **regolamento per l'erogazione dell'assistenza** decorrente dal 1 gennaio 2016, nel quale sono disciplinate le attività di dazione di prestazioni assistenziali in favore dei beneficiari specificamente individuati (artt. 3, 7, 11 e 15) in caso di bisogno, a sostegno della loro famiglia, della salute, della professione e per le spese funerarie.

L'attuale **Statuto** della Cassa forense, approvato dal Comitato dei delegati il 17 aprile 2015 e con decreto interministeriale del 16 luglio 2015, è stato pubblicato nel n. 194 del 22 agosto 2015 della G.U. serie generale.